



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

N. 15 del 03/06/2025

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di prevenzione degli incendi, sicurezza stradale, decoro urbano e per il contrasto alla diffusione di animali nocivi.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art.29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;
- l'ultimo comma dell'art.39 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 02.12.2002 testualmente recita: "*I proprietari di fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.*"
- con l'inizio della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;
- all'interno del territorio comunale sussistono aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o per i quali i proprietari, o comunque i detentori a qualsiasi titolo, tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale.

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro urbano e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica e, in particolare, di ratti e di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, tali da provocare seri problemi di igiene ambientale;
- con particolare riferimento alle aree prospicienti strade pubbliche o aperte al pubblico, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi, con grave pregiudizio per la viabilità interessata;
- può favorire il rischio di propagazione degli incendi, con conseguente grave pericolo per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose.

RITENUTO indispensabile, pertanto, adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltreché di pregiudizio all'immagine e al decoro urbano.

CONSIDERATO che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo codice della strada) e ss.mm.ii.;
- l'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- l'art.39 del regolamento comunale di Polizia Urbana e Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 02.12.2002;
- il D.P.G.R. n.09/APC del 05.07.2023, recante "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Triennio 2023-2025."

ORDINA

A tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e aree pertinenziali adiacenti a strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche, aree fabbricate, di procedere a proprie cure e spese, **entro il termine massimo di 15 giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza, agli interventi di seguito indicati:

1. effettuare il taglio dell'erba, la potatura di alberature, piante e siepi, con rimozione dei rifiuti prodotti, nelle aree private e, in particolare, nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, da non creare ambienti favorevoli alla proliferazione di animali e insetti nocivi, eliminare potenziali fonti di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi e comunque in modo da non creare situazioni di degrado e incuria nel territorio comunale;
2. eseguire la bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti;
3. procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
4. provvedere alla manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche e al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;
5. provvedere alla pulizia degli animali domestici e mantenere costantemente puliti, a mezzo di disinfezioni periodiche, gli spazi a questi dedicati seguendo le indicazioni che saranno

fornite dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Veterinario ASL L'Aquila su richiesta degli interessati.

È fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti di cui sopra, durante il periodo che va **dal 1° giugno al 31 ottobre 2025**, di ripetere i suddetti interventi al fine di impedire che i fattori di rischio richiamati (erba, sterpaglie, rifiuti, ecc.) possano rappresentare un pericolo per l'innescò e la propagazione degli incendi, l'igiene pubblica, la circolazione stradale e il decoro urbano.

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio della vegetazione, dalla potatura delle alberature, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 21 del D.P.R. n. 495/1992, per l'esecuzione di lavori che comportino l'ingombro della sede stradale. In tal caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale di questo Comune i tempi e le modalità di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra prescritto non vi provvedano e valutate le condizioni di pericolosità, questo Comune, senza indugio e ulteriori analoghi provvedimenti, adotterà le necessarie misure in danno e a spese dei trasgressori.

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza dovrà essere risarcito dai soggetti inadempienti, unitamente a tutte le spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii.).

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'**importo da € 25,00 a € 500,00**, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Che chiunque viola l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie è soggetto alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da € 173 a € 694**, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità, anche in forma sintetica.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura de L'Aquila;
- Stazione dei Carabinieri di Tornimparte;
- Stazione dei Carabinieri Forestali di Tornimparte;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Polizia Locale;

L'ufficio di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Tornimparte, lì 03/06/2025

Il Sindaco

FIORI GIAMMARIO